

ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE 28 - 29 marzo 2010

Calendario degli adempimenti

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
	51°	Venerdì 5 febbraio	<p>– Cancellazione dalle liste elettorali (1ª tornata revisione dinamica straordinaria) degli elettori trasferiti in altri Comuni. (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)</p> <p><i>N.b. non essendo un termine perentorio, previsto dalla normativa, il Ministero dell'Interno potrebbe anticiparlo o posticiparlo.</i></p>	Cartella 2 Revisione straordinaria liste elettorali 91502.01
	49°	Domenica 7 febbraio	<p>ELEZIONI REGIONALI</p> <p>– Inizio del periodo durante il quale i Comuni interessati alle elezioni regionali devono assicurare agli elettori di un qualsiasi Comune della regione, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo anche tale funzione in locali comunali diversi dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. (art. 1, comma 4, Legge 23 febbraio 1995, n. 43)</p>	Cartella 3 Propaganda elettorale (Elezioni regionali) 91503.88
	45°	Giovedì 11 febbraio	<p>– Inizio dell'attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni elettorali. (art. 15, c. 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68)</p>	Cartella 1 Adempimenti preliminari 91501.06/07
<p>ELEZIONI REGIONALI</p> <p>– Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (mod. 1-AR) per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. (art. 3, comma 6, Legge 17 febbraio 1968, n. 108)</p> <p>– Pubblicazione del manifesto recante la indicazione delle circoscrizioni regionali e del numero dei seggi assegnati a ciascuna di esse, nella misura dei quattro quinti (mod. 12-AR). (art. 1, comma 2, Legge 23 febbraio 1995, n. 43)</p>				
<p>ELEZIONI PROVINCIALI</p> <p>– Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. (art. 18, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122)</p>				
<p>ELEZIONI COMUNALI</p> <p>– Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione: del Sindaco e del Consiglio comunale. (art. 18, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122)</p>				
<p>– Comunicazione alla Prefettura – U.T.G. dell'avvenuta affissione dei manifesti (I.M.).</p>				
<p>– Scadenza del termine:</p> <p>a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;</p> <p>b) per la iscrizione nelle liste elettorali (2ª tornata revisione dinamica straordinaria) degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune; (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);</p> <p>c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune. (art. 41, D.P.R. n. 223/1967).</p>			Cartella 2 Revisione straordinaria liste elettorali 91502.03	
<p>Perdita del diritto elettorale successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi: ai sensi dell'art. 32-ter del D.P.R. n. 223/1967, qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del comma 1 dell'articolo 32, il Sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro della tessera elettorale. Copia della comunicazione di cui sopra è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni suddette sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.</p>			Cartella 2 Revisione straordinaria liste elettorali 91502.15	
<p>Da oggi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni. (art. 9, Legge 22 febbraio 2000, n. 28)</p>				
3°	42°	Domenica 14 febbraio	<p>ELEZIONI REGIONALI</p> <p>– Scadenza del termine la costituzione degli uffici centrali circoscrizionali per le elezioni regionali da parte dei presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione si trovano i capoluoghi di provincia. (art. 8, comma 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108)</p>	

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
5°	40°	Martedì 16 febbraio	ELEZIONI REGIONALI – Scadenza del termine per la costituzione dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali da parte del presidente della corte d'appello o, in mancanza, del tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo della regione. (art. 8, comma 3, legge 17 febbraio 1968, n. 108)	
			ELEZIONI PROVINCIALI – Costituzione dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali da parte del presidente della corte d'appello o del presidente del tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza di questo, del tribunale della provincia più vicino al capoluogo della provincia medesima. (art. 13, comma 1, legge 8 marzo 1951, n. 122) – Costituzione degli uffici elettorali circoscrizionali per le elezioni provinciali da parte del presidente del tribunale del capoluogo di provincia o del tribunale nel cui circondario è compreso il capoluogo di provincia. (art. 12, comma 1, legge 8 marzo 1951, n. 122).	
			ELEZIONI COMUNALI – Costituzione dell'Ufficio centrale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. (art. 71, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) Voto dei cittadini dell'Unione europea – I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – che intendano partecipare come elettori alle elezioni comunali del Comune nel quale risiedono – devono presentare al Sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso Comune. (art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197)	
			Voto a domicilio – Inizio del termine entro il quale gli elettori in dipendenza da apparati elettromedicali devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione. (art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modif. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n.46)	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.23 /24/25/26
10°	35°	Domenica 21 febbraio	– Scadenza del termine per la compilazione da parte dell'Ufficiale elettorale di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni. (art. 33, comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 223/1967) Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella Segreteria comunale. (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 223/1967) I nominativi compresi nell'elenco di cui sopra, a cura del Sindaco, vanno poi depennati esclusivamente dalla copia - o estratto - delle liste sezionali da consegnare ai Presidenti di Seggio per l'affissione nella sala della votazione. (Circ. M.I. n. 2600/L del 1° febbraio 1986)	Cartella 2 Revisione straordinaria liste elettorali 91502.13
			– Scadenza termine per l'autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario dal giorno di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo delle consultazioni stesse. (art. 15, comma 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68)	Cartella 1 Adempimenti preliminari 91501.06/07
11°	34°	Lunedì 22 febbraio	PROPAGANDA ELETTORALE – ORE 24: <i>(propaganda indiretta)</i> – Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui agli artt. 1 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212.	Cartella 3 Propaganda elettorale
12°	33°	Martedì 23 febbraio	PROPAGANDA ELETTORALE Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale. (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212)	Cartella 3 Propaganda elettorale
14°	31°	Giovedì 25 febbraio	PROPAGANDA ELETTORALE – Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212)	Cartella 3 Propaganda elettorale

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
15°	30°	Venerdì 26 febbraio	<p>– Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquisito il diritto stesso per la cessazione di cause ostative. (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)</p>	Cartella 2 Revisione straordinaria delle liste elettorali 91502.08
			<p>– Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dei Presidenti di sezione e dei seggi speciali. (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136)</p>	
			<p>ELEZIONI REGIONALI Presentazione delle candidature</p> <p>– Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste regionali" dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo di regione in cui ha sede l'ufficio centrale regionale per le elezioni regionali. (art. 1, commi 1, 8, e 9, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, n. 122 – art. 9, comma 1, Legge 17 febbraio 1968, n. 108)</p> <p>– Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste provinciali" dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali. (art. 1, commi 3 e 11, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, n. 122 – art. 9, comma 1, Legge 17 febbraio 1968, n. 108)</p>	
			<p>ELEZIONI PROVINCIALI Inizio termine presentazione delle candidature</p> <p>– Ore 8 - Inizio della presentazione – presso la segreteria dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali costituito presso la corte di appello o il tribunale del capoluogo di provincia – delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di Consigliere provinciale collegati con il rispettivo candidato presidente. (art. 14, comma 6, Legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 74, commi 2, 3 e 9 e art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p>	
			<p>ELEZIONI COMUNALI Inizio termine presentazione delle candidature</p> <p>– Ore 8 - Inizio della presentazione – presso la segreteria del Comune – delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco, del programma amministrativo. (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p> <p>Entro lo stesso giorno il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).</p>	Cartella 4 Presentazione delle candidature
			<p>INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE</p> <p>– Dal 30° giorno antecedente la votazione, è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.</p> <p>– Inizio del divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi); • di ogni forma di propaganda luminosa mobile; • del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; • dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975. (art. 6, legge n. 212/1956) <p>– Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati; b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione; c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali. <p>(art. 29, commi 1 e 2, legge 25 marzo 1993, n. 81 – Legge 22 febbraio 2000, n. 28)</p> <p>– Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore. (art. 7, legge n. 130/1975)</p>	Cartella 3 Propaganda elettorale
16°	29°	Sabato 27 febbraio	<p>ELEZIONI REGIONALI</p> <p>Termine del periodo durante il quale i Comuni interessati alle elezioni regionali devono assicurare agli elettori di un qualsiasi Comune della regione, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo anche tale funzione in locali comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. (art. 1, comma 4, Legge 23 febbraio 1995, n. 43)</p>	Cartella 3 Propaganda elettorale (Elezioni regionali) 91503.88

Segue Sabato 27 febbraio

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
---	---	------	-------------	----------------

A seguire Sabato 27 febbraio

16°	29°	Sabato 27 febbraio	<p>ELEZIONI REGIONALI Scadenza termine presentazione delle candidature - Ore 12 – Scadenza del termine per la presentazione delle “<i>liste regionali</i>” dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale presso la cancelleria della corte d’appello del capoluogo di regione in cui ha sede l’ufficio centrale regionale per le elezioni regionali. (art. 1, commi 1, 8, e 9, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, n. 122 – art. 9, comma 1, Legge 17 febbraio 1968, n. 108) - Ore 12 – Scadenza del termine per la presentazione delle “<i>liste provinciali</i>” dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali. (art. 1, commi 3 e 11, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, n. 122 – art. 9, comma 1, Legge 17 febbraio 1968, n. 108)</p>	
			<p>ELEZIONI PROVINCIALI Scadenza termine presentazione delle candidature - Ore 12 - Scadenza del termine per la presentazione – presso la segreteria dell’ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali costituito presso la corte di appello o il tribunale del capoluogo di provincia – delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di Consigliere provinciale collegati con il rispettivo candidato presidente. (art. 14, comma 6, Legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 74, commi 2, 3 e 9 e art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p>	
			<p>ELEZIONI COMUNALI Scadenza termine presentazione delle candidature - Ore 12 - Scadenza del termine – presso la segreteria del Comune – delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco, del programma amministrativo. (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Entro lo stesso giorno il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p>	Cartella 4 Presentazione delle candidature
			<p>ELEZIONI PROVINCIALI - Esame, da parte dell’Ufficio elettorale centrale, delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere provinciale. (art. 14, comma 6, legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p>	
			<p>ELEZIONI COMUNALI - Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale. (artt. 30 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) N.B. - Qualora la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale le comunicazioni suddette devono essere effettuate al Sindaco ed al Prefetto scade martedì 2 marzo. Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale, rispettivamente: • al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature; • al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione. (art. 31 e 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p>	Cartella 4 Presentazione delle candidature
			<p>Dal 29° giorno antecedente la votazione, la C.E.Circ, dispone l’ammissione al voto esclusivamente a domanda degli interessati. In caso di accoglimento della domanda, il sindaco fa notificare agli elettori un’attestazione di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato. L’elenco degli ammessi è comunicato dal Sindaco ai presidenti di seggio interessati.</p>	Cartella 5 Tessera elettorale 91505.04/05
17°	28°	Domenica 28 febbraio	<p>ELEZIONI PROVINCIALI - Conclusione dell’esame, da parte dell’Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere provinciale. (art. 14, comma 6, legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p>	
			<p>ELEZIONI COMUNALI - Conclusione dell’esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. (artt. 30 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) (N.B. - Qualora la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale le comunicazioni suddette devono essere effettuate al Sindaco ed al Prefetto entro il 26° giorno precedente le elezioni). Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale, rispettivamente: • al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature; • al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione. (art. 31 e 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p>	Cartella 4 Presentazione delle candidature

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
19°	26°	Martedì 2 marzo	<p>ELEZIONI PROVINCIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per udire, eventualmente, i delegati dei gruppi dei candidati e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale. (art. 14, comma 6, legge 8 marzo 1951, n. 122 e art. 33, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dall'Ufficio elettorale centrale al Prefetto, per la stampa del manifesto recante le candidature e delle schede di votazione. (art. 17, legge 8 marzo 1951, n. 122) 	
			<p>ELEZIONI COMUNALI</p> <p>– Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati di lista e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. (art. 33, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati al Consiglio comunale, ed al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione. (art. 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) – Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – Presentazione - da parte dei delegati di lista delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di Consigliere di nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale, per le conseguenti decisioni della Commissione anzidetta. (art. 30, comma 1, lettera b), D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale – in ordine alla presentazione dei nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e delle liste alla carica di Consigliere comunale ed al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione. (art. 31, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) 	Cartella 4 Presentazione delle candidature
20°	25°	Mercoledì 3 marzo	<ul style="list-style-type: none"> – Spedizione delle cartoline avviso, esclusivamente agli elettori residenti all'estero. (art. 6, legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) 	Cartella 6 Elettori residenti all'estero
			<p>Nomina degli scrutatori (art. 6, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95;)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede: a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione; b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento. – Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso (art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95). – Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori. (art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136) 	Cartella 8 Nomina scrutatori e presidenti di seggio 91508.21
21°	24°	Giovedì 4 marzo	<p>PROPAGANDA ELETTORALE</p> <p>La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte dell'Ufficio Centrale Circostrizionale per il tramite della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni. (art. 5, legge 4 aprile 1956, n. 212)</p>	Cartella 3 Propaganda elettorale
25°	20°	Lunedì 8 marzo	<ul style="list-style-type: none"> – Scadenza del termine per la comunicazione ai Comuni, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dell'elenco delle persone nominate Presidenti di sezione e dei seggi speciali. (art. 35, comma 4, D.P.R. n. 361/1957 – art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136) 	Cartella 8 Nomina scrutatori e presidenti di seggio 91508.21
			<ul style="list-style-type: none"> – Scadenza termine nomina scrutatori. (art. 6, legge n. 95/1989) 	
			<p>Voto a domicilio</p> <ul style="list-style-type: none"> – Scadenza del termine entro il quale gli elettori in dipendenza da apparati elettromedicali devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione. (art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modif. dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46) 	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.23 /24/25/26

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
26°	19°	Martedì 9 marzo	– Il Sindaco predisporre un elenco di persone idonee a ricoprire l'Ufficio di Presidente di seggio, in caso di impedimento da parte di quelli nominati dalla Corte d'Appello. (art. 35, D.P.R. n. 361/1957)	Cartella 8 Nomina scrutatori e presidenti di seggio 91508.07
30°	15°	Sabato 13 marzo	ELEZIONI REGIONALI Manifesti dei candidati – Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste regionali e provinciali dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale e dall'Ufficio centrale circoscrizionale. (art. 11, comma 1, n. 5, Legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 1, commi 3 e 11, Legge 23 febbraio 1995, n. 43)	
			ELEZIONI PROVINCIALI Manifesti dei candidati – Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale. (art. 17, comma 1, n. 1, Legge n. 122/1951 e art. 4, D.P.R. n. 132/1993)	
			ELEZIONI COMUNALI Manifesti dei candidati – Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale. (artt. 31, comma 1 e 34, comma 1, D.P.R. n. 570/1960 e art. 4, D.P.R. n. 132/1993).	
			– Scadenza del termine per le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori. (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)	Cartella 2 Revisione straordinaria liste elettorali 91502.11
			– Scadenza termine notifica atti di nomina a scrutatore. (art. 6, legge n. 95/1989) I nominati devono comunicare al Sindaco l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico, entro 48 ore dalla notifica della nomina. Alla sostituzione degli impediti si provvede attingendo dalla graduatoria prevista dall'art. 6, legge n. 95/1989.	Cartella 8 Sezionale Nomina scrutatori e presidenti di seggio 91508.12
32°	13°	Lunedì 15 marzo	– Termine entro il quale lo scrutatore incaricato deve comunicare l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico. (art. 6, legge n. 95/1989)	
35°	10°	Giovedì 18 marzo	– Inoltro alla C.E.CIR., da parte dell'Ufficiale elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze. (art. 38, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)	
37°	8°	Sabato 20 marzo	– Scadenza termine invio al Sindaco, da parte della C.E.CIR., delle liste elettorali sezionali debitamente autenticate. (art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 18, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)	Cartella 9 Materiale per i seggi 91509.07
40°	5°	Martedì 23 marzo	– Dal 5° giorno precedente le votazioni, gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19, domenica e lunedì per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni atte a rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione. (artt. 7 e 9, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)	Cartella 5 Tessera elettorale Cartella 9 Materiale per i seggi 91509.42
			– Scadenza del termine per la decisione, da parte della C.E.CIR., sulle eventuali proposte pervenute dall'Ufficiale elettorale, per la variazione di sedi di uffici elettorali di sezione. (art. 38, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)	

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
42°	3°	Giovedì 25 marzo	– Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione (art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136). Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali; b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.01 91507.07
			– Scadenza del termine per la notifica della nomina di scrutatore in sostituzione di quelli che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti. (art. 6, legge n. 95/1989)	Cartella 8 Sezionale Nomina scrutatori e presidenti di seggio 91508.13
			ELEZIONI REGIONALI – Trasmissione al sindaco, da parte dell'Ufficio centrale regionale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, i rappresentanti delle liste regionali presso il seggio. (art. 1, Legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 1, comma 6, Legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 35, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)	
			– Trasmissione al sindaco, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell'elenco dei rappresentanti dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, i rappresentanti delle liste provinciali presso il seggio. (art. 1, Legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 1, comma 6, Legge 17 febbraio 1968, n. 108; Art. 35, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)	
			ELEZIONI PROVINCIALI – Trasmissione al sindaco – da parte dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali – dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi di candidati presso il seggio, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. (art. 14, comma 5, e art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)	
			ELEZIONI COMUNALI – Trasmissione al sindaco – da parte della Commissione elettorale circondariale per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali – dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, i rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. (art. 14, comma 5, e art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)	
43°	2°	Venerdì 26 marzo	– Termine ultimo per la presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. In alternativa, il suddetto atto è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione. (art. 1, Legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 1, comma 6, Legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 35, comma 2, art. 47, comma 1, art. 48, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)	Cartella 9 Sezionale Materiale per i seggi 91509.18 91509.24
			– Scadenza termine per la consegna, da parte della Prefettura, delle schede di votazione, dei bolli di sezione e delle matite copiative. (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 361/1957)	
			– Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali. (art. 38, D.P.R. n. 223/1967)	
			– Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della C.E.CIR., in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali. (art. 40, D.P.R. n. 223/1967)	
			– Scadenza termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare nei luoghi di cura e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso. (art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 42, comma 3, art. 35, comma 2 e art. 45, D.P.R. n. 570/1960; art. 8, comma 2, legge n. 136/1976; art. 13, comma 1, D.P.R. n. 299/2000; I.M.)	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.02 /03/04/13/14
			– Scadenza del termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione e custodia e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso. (art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 42, comma 3, art. 35, comma 2 e art. 45, D.P.R. n. 570/1960; art. 8, comma 2, legge n. 136/1976; art. 13, comma 1, D.P.R. n. 299/2000; I.M.)	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.08 /09/10/11/12
44°	1°	Sabato 27 marzo	TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione: • i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico; • la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale; • la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. (art. 9 Legge 4 aprile 1956, n. 212).	
			ELEZIONI REGIONALI E/O PROVINCIALI – Scadenza termine presentazione delle domande – da parte dei naviganti (marittimi e aviatori) che si trovino fuori dal comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – per votare, per le elezioni regionali e/o provinciali nel comune in cui si trovano, previo rilascio del certificato. (art. 50, comma 2, D.P.R. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, conv. con modif. dalla Legge n. 240/1976)	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.20

Segue Sabato 27 marzo

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
A seguire Sabato 27 marzo				
44°	1°	Sabato 27 marzo	Esposizione bandiere Esposizione, all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale, della bandiera nazionale e di quella europea. (DPCM 3 giugno 1986; legge 5 febbraio 1998, n. 22)	
			PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO – Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle disposizioni vigenti. (art. 1, c. 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 8 comma 2, legge 8 marzo 1951, n. 122; artt. 27, comma 1 e 42, comma 3, del D.P.R. n. 570/1960; art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136)	Cartella 9 Sezionale Materiale per i seggi 91509.14
			ORE 16: – Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione – Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del timbro della sezione. (art. 47, D.P.R. n. 570/1960) – Costituzione seggi speciali istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle carte necessarie. (art. 27, D.P.R. n. 570/1960 ed art. 9, legge n. 136/1976) Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto. (artt. 8 e 9, legge n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960).	
			– Presentazione, direttamente ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste. (art. 1, Legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 1, comma 6, Legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 35, comma 2, art. 47, comma 1, art. 48, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)	Cartella 9 Sezionale Materiale per i seggi 91509.18 91509.24
			Completamento operazioni preliminari e chiusura del seggio – Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 8 di domenica 28 marzo. Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi. (art. 47, comma 7, 11 e 12, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)	
45°		Domenica 28 marzo GIORNO DI VOTAZIONE	DIVIETO PROPAGANDA ELETTORALE: – Giorno nel quale è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, sono altresì vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, di giornali murali od altri, di manifesti di propaganda elettorale, le diffusioni di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale. (art. 9, legge n. 212/1956)	
			– Ore 8 - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente (sabato 27 marzo), agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi dichiara aperta la votazione. (art. 48, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). – Prima dell'inizio della votazione , presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che non siano stati già presentati in precedenza, al Segretario comunale. (art. 25, D.P.R. n. 361/1957; art. 35, D.P.R. n. 570/1960) Dalle ore 8 sino alle ore 22: OPERAZIONI DI VOTAZIONE – ORE 22: il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio, quindi dichiara chiusa la votazione e rinvia la stessa alle ore 7 del giorno successivo (lunedì 29 marzo) e dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. (art. 64, D.P.R. n. 361/1957; art. 51, D.P.R. n. 570/1960)	

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno precedente quello di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
		Lunedì 29 marzo	<p>– Ore 7: Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione da parte del presidente e riapertura delle operazioni di votazione.</p> <p>– Dalle ore 7 alle ore 15 – OPERAZIONI DI VOTAZIONE</p> <p>– Ore 15 - Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi <u>dichiara chiusa la votazione.</u></p> <p>IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE:</p> <p>– Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro e di accertamento del numero dei votanti per ogni consultazione.</p> <p>– Il presidente di seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando con lo spoglio delle schede per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio regionale. In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni provinciali e/o comunali, il relativo scrutinio è rinviato alle ore 8 di martedì 30 marzo. (art. 1, comma 6, legge n. 108/1968)</p>	
		GIORNO DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO	<p>– Le cassettoni contenenti i timbri metallici, le matite copiative nonché i pacchi contenenti le schede di scorta avanzate, accompagnate da regolare ricevuta, dovranno essere restituite alla Prefettura - U.T.G. seguendo le istruzioni diramate dalla stessa.</p>	Cartella 9 Sezionale Materiale per i seggi 91509.15

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno successivo a quello del 1° turno di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
---	--	------	-------------	----------------

			<p>ELEZIONI PROVINCIALI – COMUNALI abbinata alle elezioni regionali</p> <p>– Ore 8: il presidente di seggio ricostituisce l'ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando lo spoglio delle schede per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale, continuando, senza interruzione, con lo spoglio delle schede relative all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Tali operazioni devono essere ultimate entro le ore 20. (art. 20, comma 2, legge n. 108/1968; art. 26, comma 1, legge n. 122/1951; artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960).</p>	
			<p>SOLO ELEZIONI PROVINCIALI abbinata alle elezioni regionali</p> <p>– Ore 8: il presidente di seggio ricostituisce l'ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando lo spoglio delle schede per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale. Tali operazioni devono essere ultimate entro le ore 16. (art. 20, comma 2, legge n. 108/1968; art. 26, comma 1, legge n. 122/1951; artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960).</p>	
			<p>SOLO ELEZIONI COMUNALI abbinata alle elezioni regionali</p> <p>– Ore 8: il presidente di seggio ricostituisce l'ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando lo spoglio delle schede per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. Tali operazioni devono essere ultimate entro le ore 16. (art. 20, comma 2, legge n. 108/1968; art. 26, comma 1, legge n. 122/1951; artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960).</p>	
	2°	Martedì 30 marzo	<p>ELEZIONI COMUNALI Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti Martedì, o al più tardi mercoledì successivo al giorno di votazione</p> <p>– Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio. (art. 72, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p> <p>– Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti – salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti. (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio. (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p>	

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno successivo a quello del 1° turno di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
	3°	Mercoledì 31 marzo	<p>ELEZIONI COMUNALI</p> <p>Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il presidente dell'Ufficio centrale – qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente – riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti, qualora un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). <p>Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione – qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente – riunisce i presidenti delle sezioni o coloro che ne fanno le veci, riassume, in unione ad essi, i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti – salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti. (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio. (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 	
	7°	Domenica 4 aprile	<p>ELEZIONI PROVINCIALI</p> <p>Collegamento con altri gruppi o liste</p> <p>Entro 7 giorni dalla prima votazione: Collegamento con altri gruppi</p> <ul style="list-style-type: none"> – I candidati alla carica di Presidente della Provincia hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione. – La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. (art. 74, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) <p>ELEZIONI COMUNALI – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</p> <p>Collegamento con altri gruppi o liste</p> <ul style="list-style-type: none"> – I candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altre liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione. – La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. (art. 72, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 	<p>Cartella 4 Presentazione delle candidature</p>
	11°	Giovedì 8 aprile	<p>ELEZIONI PROVINCIALI E/O COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza. (art. 42, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136) – Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione. (artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136) 	<p>Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.01/07</p>
	12°	Venerdì 9 aprile	<ul style="list-style-type: none"> – Consegna ai Sindaci dei Comuni della provincia, da parte della Prefettura – U.T.G., delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e le scatole delle schede per la votazione di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia e/o del Sindaco. 	

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno successivo a quello del 1° turno di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
			<p>TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico; • la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale; • la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. (art. 9 Legge 4 aprile 1956, n. 212). 	
	13°	Sabato 10 aprile	<p>ELEZIONI PROVINCIALI – Scadenza termine presentazione delle domande – da parte dei naviganti (marittimi e aviatori) che si trovino fuori dal comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – per votare per le elezioni provinciali nel comune in cui si trovano, previo rilascio del certificato. (art.50, comma 2, D.P.R. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla Legge n. 240/1976)</p> <p>PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO – Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle disposizioni vigenti. (art. 27, D.P.R. n. 570/1960)</p> <p>ORE 16: – Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione – Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del timbro della sezione. (art. 47, D.P.R. n. 570/1960)</p> <p>– Costituzione seggi speciali istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle carte necessarie. (art. 27, D.P.R. n. 570/1960; art. 9, legge n. 136/1976)</p> <p>– Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto. (artt. 8 e 9, legge n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960)</p> <p>– Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali presso la sezione medesima, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale. (art. 35, comma 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p> <p>– Concluse tutte le operazioni sopra indicate Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 8 di domenica 11 aprile. Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi. (art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p>	Cartella 7 Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito 91507.20
	14°	Domenica 11 aprile GIORNO DI VOTAZIONE	<p>ELEZIONI PROVINCIALI E/O COMUNALI – TURNO DI BALLOTTAGGIO – È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. (art. 9, comma 2, legge 4 aprile 1956, n. 212) Continuano ad essere vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; • la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; • la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. (art. 9, comma 1, legge 4 aprile 1956, n. 212) <p>– Ore 8 - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente (sabato 10 aprile), agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi dichiara aperta la votazione (art. 48, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).</p> <p>– Dalle ore 8 sino alle ore 22: OPERAZIONI DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO</p> <p>– ORE 22 - Il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio, <u>quindi dichiara chiusa la votazione</u> e rinvia la stessa alle ore 7 del giorno successivo (lunedì 12 aprile) e dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. (art. 51, D.P.R. n. 570/1960).</p>	

Riferimento giorno affissione manifesto	Riferimento giorno successivo a quello del 1° turno di votazione	DATA	ADEMPIMENTI	Codice modello
	15°	Lunedì 12 aprile GIORNO DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO	<p>ELEZIONI PROVINCIALI E/O COMUNALI – TURNO DI BALLOTTAGGIO</p> <p>Ore 7 - Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione da parte del presidente e riapertura della votazione. (art. 52, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).</p> <p>– Dalle ore 7 alle ore 15 – OPERAZIONI DI VOTAZIONE</p> <p>– Ore 15 - Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi <u>dichiara chiusa la votazione</u>. (art. 51, D.P.R. n. 570/1960)</p> <p>– Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro: accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato. (art. 53 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)</p> <p>Appena compiute le operazioni di riscontro</p> <p>– Il presidente di seggio inizia le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per il turno di ballottaggio dell'elezione del Presidente della Provincia e, successivamente, dell'elezione del Sindaco. (art. 26, comma 1, legge n. 122/1951).</p> <p>– Le operazioni di scrutinio devono essere completate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni. (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)</p>	
	16°	Martedì 13 aprile	<p>ELEZIONI COMUNALI</p> <p>– Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti Il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti. (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p> <p>– Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti Il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o coloro che ne facciano le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti. (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p>	
	17°	Mercoledì 14 aprile	<p>ELEZIONI COMUNALI</p> <p>Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</p> <p>– Ore 8 - Qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti. (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).</p> <p>Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti</p> <p>– Ore 8 - Qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne fanno le veci, ed insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti. (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p>	
	18°	Giovedì 15 aprile	<p>Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio</p> <p>– Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. (art. 61, D.P.R. n. 570/1960)</p>	
	30°	Mercoledì 28 aprile	<p>– Fine del termine dell'attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni elettorali. (art. 15, comma 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68)</p>	Cartella 1 Adempimenti preliminari 91501.06/7